

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI SPA										
	P	VP	AD	DME	AFC	LER	RIC	RSM	STM	PO
AZ										
PC										
	SIT	MER	GMA							
AZ										
PC										

## CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

tra

GME - PB 21/07/2010-A00006093-03

RWE Supply & Trading Switzerland SA, società costituita ai sensi della legge svizzera, con sede legale in Rue des Glacis de Rive 12-14, 1207, Ginevra, Svizzera in persona di Richard Lewis in qualità di legale rappresentante, (di seguito, il **Venditore**),

e

[•], con sede legale in [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], in persona di [•] in qualità di legale rappresentante (di seguito, il **Compratore**),

(Venditore e Compratore sono di seguito denominati congiuntamente **Parti** e singolarmente **Parte**).

### Premesso che:

- A. L'Articolo 11, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, successivamente convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, prevede che gli importatori di Gas proveniente da Paesi non Comunitari, relativamente ai contratti di importazione autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto, offrano presso il mercato regolamentato una quota di Gas importato.
- B. L'Articolo 30 della legge 23 luglio 2009 n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito, **GME**) la gestione del mercato del Gas.
- C. A decorrere dal 10 maggio 2010 le quote di Gas naturale importato sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione Gas (di seguito, **P-Gas**) gestita dal GME, in virtù di quanto stabilito dal decreto 18 marzo 2010 del Ministero dello Sviluppo Economico.
- D. Il GME ha provveduto alla pubblicazione di un regolamento che stabilisce le modalità di gestione della P-Gas (di seguito, **Regolamento P-Gas**).
- E. In attuazione delle previsioni di cui sopra, l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas (di seguito, **AEEG**) ha emanato la deliberazione ARG 58/10 del 27 aprile 2010 recante: "*Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del Gas di quote del Gas naturale importato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 e 18 marzo 2010*".
- F. Il Venditore ha aderito alla P-Gas e, in ottemperanza alle norme di cui sopra, ha presentato offerte nell'ambito della stessa P-Gas.
- G. Il Compratore ha inviato al Venditore una richiesta di abilitazione, accettando integralmente le condizioni di fornitura del Venditore pubblicate sulla P-Gas.

- H. Il Venditore ha abilitato il Compratore all'accesso al proprio book per la negoziazione sulla P-Gas (di seguito, il **Book**), impegnandosi a mettere a disposizione del Compratore, al PSV, quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-Gas concluse sul Book.
- I. Le Parti sono entrambe abilitate ad operare al PSV per l'Anno Termico 2010-2011 e dispongono degli strumenti necessari per effettuare le Transazioni PSV per l'esecuzione di obblighi di consegna e prelievo di Gas ai sensi del presente contratto (di seguito, il **Contratto**).

**Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:**

## **1. DEFINIZIONI**

I seguenti termini, quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

**Anno Termico:** indica il periodo di 12 (dodici) mesi intercorrente dal 1° ottobre di un anno al 30 settembre dell'anno successivo.

**Codice di Rete:** indica il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti conformemente a quanto previsto all'Articolo 19 della deliberazione dell'AEEG 17 luglio 2002, n. 137, ai sensi della verifica di conformità prevista dall'Articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed approvato dall'AEEG in data 1° luglio 2003 con deliberazione n. 75/03 e successive modificazioni.

**Contratto PSV:** indica il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV.

**Data di Fine Consegne:** indica le ore 06:00 del 1 ottobre 2011, data in cui si concludono le consegne del Gas.

**Data di Inizio Consegne:** indica alle ore 06:00 del 1 ottobre 2010, data in cui iniziano le consegne del Gas.

**Forza Maggiore:** indica ogni circostanza definita all'Articolo 12

**Gas:** indica la miscela di idrocarburi e di Gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso.

**Giorno di Consegna:** indica ogni Giorno Gas compreso nel Periodo di Nomina.

**Giorno o Giorno Gas:** indica un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l'unità di tempo base per le Transazioni PSV secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come "Giorno Gas".

**Giorno Lavorativo:** indica un giorno, diverso dal sabato e dalla domenica, in cui le banche sono

generalmente aperte al pubblico nella città di Roma e nel luogo in cui ciascuna delle Parti ha la propria sede sociale.

**Gigajoule o GJ:** indica una quantità pari a  $10^9$  Joule.

**ISO:** indica l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (*International Organisation for Standardisation*).

**Joule o J:** indica la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

**Manuale PSV:** indica l'insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

**Orario Limite:** ha il significato attribuito a tale termine nel Manuale PSV.

**Prezzo o P:** indica il prezzo contrattuale definito all'Articolo 8.

**Punto di Consegna:** indica il PSV.

**Punto di Scambio Virtuale o PSV:** indica il Punto di Scambio Virtuale situato tra i punti di entrata e i punti di uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

**Periodo Contrattuale:** indica il periodo che intercorre tra la Data di Inizio Consegne e la Data di Fine Consegne.

**Periodo di Nomina:** indica il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° (primo) giorno di quindici Giorni, a partire dalla data di Inizio Consegna e termine alle ore 6.00 del 15° (quindicesimo) giorno a partire dalla data di Inizio Consegna fino alla Data di Fine Consegne.

**Quantità Contrattuale Giornaliera o DCQ:** indica la quantità di Gas da somministrare ai sensi del Contratto, come definita all'Articolo 4.2

**Quantità Contrattuale o CQ:** indica la quantità di Gas come definita all'Articolo 4.1

**Rete Nazionale dei Gasdotti o RN:** indica la rete nazionale dei Gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2001.

**Sistema PSV:** indica la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale, la cui disciplina è stata approvata dall'AEEG con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.

**Snam Rete Gas:** si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

**Transazione P-Gas:** indica la transazione eseguita per mezzo della piattaforma informatica P-Gas predisposta dal GME attraverso la quale avviene l'abbinamento tra offerta di vendita e acquisto di Gas.

**Transazione PSV:** indica la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso il quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

**Valore del Contratto** indica il valore totale del Contratto, espresso in Euro, calcolato moltiplicando il Prezzo per la Quantità Contrattuale.

## **2. OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 2.1 Ai sensi del Contratto il Venditore si impegna a somministrare, e il Compratore si impegna a ritirare, un quantitativo di Gas al PSV, secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto.
- 2.2 In particolare il Compratore si impegna a ritirare e pagare, nonché a pagare quanto non ritirato, i quantitativi così come specificati nel presente Contratto, equivalenti ai volumi specificati dal GME successivamente alle Transazioni P-Gas concluse tra il Venditore e il Compratore, nel rispetto delle modalità previste all'Articolo 31, comma 2 del Regolamento P-Gas.

## **3. DURATA**

Il presente Contratto sarà da ritenersi valido ed efficace a partire dalla data di sottoscrizione sino alla piena esecuzione da parte di ciascuna delle Parti dei rispettivi obblighi previsti nel Contratto.

## **4. QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO**

- 4.1 Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Venditore si impegna a somministrare al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare, durante tutto il Periodo Contrattuale secondo i termini e le condizioni del Contratto una Quantità Contrattuale di Gas pari a:

CQ [•] GJ

- 4.2 Fatto salvo il verificarsi di un evento di Forza Maggiore, in ciascun Giorno il Venditore si impegna a somministrare al Compratore e il Compratore si impegna a ritirare una Quantità Contrattuale Giornaliera pari a:

DCQ [•] GJ

- 4.3 Qualora durante il Periodo Contrattuale in un Giorno il Venditore, per qualsiasi ragione, emetta delle Transazioni PSV per quantità di Gas minori rispetto alla DCQ:

- (a) il Compratore avrà l'obbligo di ritirare tali quantità; e
- (b) le Parti si impegnano ad effettuare, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, delle Transazioni PSV per cedere al PSV le quantità di Gas non rese disponibili dal Venditore, previa comunicazione del Venditore al Compratore.

- 4.4 Qualora per cause diverse dalla Forza Maggiore, durante uno o più giorni nel Periodo Contrattuale il Compratore accetti delle Transazioni PSV per quantità di Gas minori di quelle emesse dal Venditore, il Compratore dovrà in ogni caso corrispondere il Prezzo relativo anche alle quantità rese disponibili e non ritirate.

- 4.5 Qualora durante il Periodo Contrattuale, in un Giorno, la quantità ritirata dal Compratore sia inferiore rispetto alla DCQ, per cause imputabili al Venditore, quest'ultimo riconoscerà al Compratore uno sconto pari al 10% (dieci per cento) del Prezzo, applicabile moltiplicato per la quantità di Gas non consegnata. Con il riconoscimento dello sconto sul Prezzo da parte del

Venditore, la DCQ sarà da ritenersi consegnata per il Giorno di Consegna, ai fini di tutti gli obblighi di consegna di cui al presente Contratto.

4.6 Qualora durante il Periodo Contrattuale il Venditore emetta delle Transazioni PSV per quantità di Gas maggiori rispetto alla DCQ:

- (a) il Compratore avrà l'obbligo di darne tempestiva informazione al Venditore; e
- (b) le Parti si impegnano, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, a porre rimedio all'errore.

4.7 Fermo restando che il Compratore non sarà tenuto ad acquistare quantità di Gas maggiori rispetto alla DCQ, qualora il Compratore abbia accettato una Transazione PSV per quantitativi maggiori rispetto alla DCQ:

- (a) il Compratore avrà l'obbligo di pagare integralmente il Prezzo anche per i quantitativi maggiori rispetto alla DCQ; e
- (b) le Parti si impegnano ad effettuare, compatibilmente con le tempistiche stabilite dal Sistema PSV, delle Transazioni PSV per cedere al PSV le quantità di Gas maggiori rispetto alla DCQ rese disponibili dal Venditore e accettate dal Compratore, previa comunicazione del Compratore al Venditore.

## **5. NOMINE E TRANSAZIONI**

5.1 Le modalità operative per le Transazioni PSV saranno quelle previste dal Contratto PSV e dal Manuale PSV, che le Parti danno atto reciprocamente di conoscere.

5.2 Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore di cui all'Articolo 12 e di risoluzione del Contratto di cui all'Articolo 13, varrà quanto segue:

- (a) le Parti porteranno a termine tutte le operazioni di emissione e accettazione delle Transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di cui al presente Contratto e delle seguenti previsioni:
  - i. il Venditore effettuerà le nomine al PSV su base quindicinale con emissione della Transazione PSV corrispondente alle DCQ per ciascun Giorno di Consegna almeno 30 (trenta) minuti prima dell'Orario Limite applicabile;
  - ii. il Compratore si impegna ad accettare la Transazione PSV emessa nei termini previsti al precedente punto (i) entro l'Orario Limite;
- (b) qualora le Transazioni PSV siano effettuate nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto (a), il Gas oggetto delle stesse Transazioni PSV sarà considerato come consegnato al Venditore e ritirato dal Compratore.

5.3 Il Compratore farà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare le Transazioni PSV anche ove emesse dal Venditore successivamente ai termini di cui all'Articolo 5.2.

## **6. PUNTO DI CONSEGNA**

6.1 Il Gas sarà consegnato al Compratore al Punto di Consegna libero da ogni onere o diritto di terzo.

- 6.2 Al momento della consegna di cui al punto precedente, verrà trasferita al Compratore la proprietà del Gas, nonché dei relativi rischi.
- 6.3 Il Compratore si impegna a manlevare il Venditore da qualsiasi responsabilità che possa conseguire dall'impiego del Gas una volta che il medesimo sia stato consegnato dal Venditore al Compratore.

## 7. QUALITA'

Il Venditore si impegna a fornire Gas conforme agli standard di qualità sanciti dal Codice di Rete. Le Parti assumono come validi i parametri di controllo sulla qualità individuati da Snam Rete Gas ai fini del presente Contratto.

## 8. PREZZO

Il Prezzo, quale corrispettivo per la somministrazione del Gas, sarà pari a:

$$P = [\bullet] \quad [\text{c€}/\text{GJ}]$$

## 9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 9.1 Il Venditore emetterà fatture, su base mensile, ognuna per un ammontare calcolato sulla base del Gas consegnato durante il mese precedente, fermo restando quanto previsto dagli Articoli 4.4, 4.7 e 11 del presente Contratto. Il Venditore fatturerà tutte le somme dovute relativamente alla somministrazione del Gas, incluse, senza limitazioni, tasse, oneri, rimborsi, risarcimento danni, interessi e altri debiti e/o crediti esistenti tra le Parti.
- 9.2 Il Compratore effettuerà il pagamento degli importi fatturati entro il primo tra: (i) il 20° (ventesimo) giorno del mese di riferimento ovvero, nel caso in cui tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, entro il 1° (primo) Giorno Lavorativo successivo a tale termine; e (ii) il 10° (decimo) giorno decorrente dalla ricezione della fattura inviata dal Venditore da parte del Compratore. Tale pagamento dovrà essere effettuato in Euro, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 11 del presente Contratto, mediante bonifico bancario presso:

Bank account details	Deutsche Bank AG Global Transaction Banking Firmenkunden – Service Nordwest Lindenallee 29 45127 Essen
Universal Bank Key	36070050
Universal SWIFT Code/BIC	DEUTDE33XXX
Universal IBAN	DE17 3607 0050 0112 6960 00
Bank Account	0112696000
Clearing code	87801
Chamber of Commerce	CH-660-0212007-7
Swiss VAT number	CH 663 282
Swiss Custom account number	CH4625-2

- 9.3 Nel caso in cui si rendesse necessario procedere ad un conguaglio o alla fatturazione degli importi di cui all'Articolo 4.4, la Parte interessata provvederà ad emettere fattura, ovvero nota di credito, a seconda dei casi, entro il termine di 10 (dieci) giorni successivi al Periodo di Nomina di riferimento; la Parte obbligata effettuerà il relativo pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla

data di ricevimento del documento contabile.

- 9.4 In caso di ritardato pagamento sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 (ossia al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale maggiorato di sette punti percentuali). In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.
- 9.5 Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata dal Venditore, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto del Compratore di contestare in parte o integralmente tale fattura, fermo restando che tali contestazioni dovranno essere fatte pervenire al Venditore, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.
- 9.6 Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione della contestazione del Compratore, per giungere ad un'amichevole risoluzione della stessa, trascorsi i quali il Compratore potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall'Articolo 17.

## **10. GARANZIA**

- 10.1 Entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Compratore si impegna a prestare a favore del Venditore una garanzia bancaria autonoma a prima richiesta rilasciata da un primario istituto di credito, redatta in maniera conforme al testo allegato al presente Contratto come Allegato 1, fino alla concorrenza di un importo pari a 30% (trenta per cento) del Valore del Contratto. Tale garanzia dovrà restare in vigore fino allo scadere del 3° (terzo) mese successivo alla Data di Fine Consegne.
- 10.2 Qualora il Compratore non presti la garanzia al Venditore nel termine di cui al precedente paragrafo 10.1, il Contratto si intenderà risolto, come previsto al successivo Articolo 13.1.

## **11. DIRITTI E TRIBUTI**

- 11.1 Tutti i corrispettivi della somministrazione di cui al presente Contratto sono da considerarsi al netto di qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale, presente e futuro che, salva diversa previsione ai sensi del Contratto, saranno a carico del Compratore, fatta eccezione delle imposte sul reddito. Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.
- 11.2 Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.
- 11.3 Saranno, inoltre, oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità, interessi ed ogni altro importo che il Venditore fosse tenuto a pagare alle autorità competenti a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano la causa di tali sanzioni, indennità o interessi. Anche in relazione all'applicazione di tali sanzioni, indennità, interessi o altri importi, il Venditore dovrà dare tempestiva comunicazione al Compratore.

- 11.4 Nel caso in cui il Contratto sia soggetto al regime fiscale delle accise, ai sensi di quanto disposto dal Testo Unico delle Accise, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, in quanto il Compratore venda al consumatore finale o sia egli stesso un consumatore finale, risultando quindi titolare di codice d'accisa, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul Gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice d'accisa [•].
- 11.5 Ai fini dell'applicazione dell'IVA, il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta come stabiliti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, sarà applicata la relativa aliquota.
- 11.6 Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti, manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso e in misura fissa. L'onere relativo è a carico della Parte che con i propri atti o comportamenti renda necessaria la registrazione.

## 12. FORZA MAGGIORE

- 12.1 Per Forza Maggiore si intende qualunque evento o circostanza inevitabile, seppure prevedibile, e non imputabile alla Parte colpita, che renda impossibile alla Parte colpita adempiere alle proprie obbligazioni e che non avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.
- 12.2 A titolo esemplificativo, sono considerate circostanze di Forza Maggiore i seguenti eventi:
- a) scioperi nazionali di categoria;
  - b) impedimenti o sospensioni tecniche, ritardi o anomalie del Sistema PSV;
  - c) interruzioni, impedimenti, anomalie delle comunicazioni con Snam Rete Gas o con il GME ovvero dei loro sistemi informatici;
  - d) il mancato riscontro di Snam Rete Gas o del GME alle comunicazioni delle Parti;
  - e) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità;
  - f) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
  - g) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
  - h) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
  - i) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto di Gas sulla Rete Nazionale dei Gasdotti, o su Gasdotti di importazione di Gas naturale in Italia.

Al fine di evitare ogni dubbio, l'impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non sarà considerata Forza Maggiore.

- 12.3 Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti con la stipula del Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi e, in particolare, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, così come quelli ad essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per il perdurare dell'evento di Forza Maggiore.
- 12.4 E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione all'altra Parte tempestivamente indicando le quantità di Gas la cui consegna ovvero ritiro è reso impossibile

dalla Forza Maggiore e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e dell'altra Parte.

- 12.5 Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Compratore avrà l'obbligo di accettare una riduzione delle consegne, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Venditore non alcuna responsabilità nei confronti del Compratore. Allo stesso modo, il Venditore avrà l'obbligo di accettare una riduzione dei ritiri, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Compratore non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Venditore. In tali casi, qualora la Forza Maggiore si sia verificata prima dell'Orario Limite, come definito nel Manuale PSV, il Compratore dovrà emettere una Transazione PSV per cedere al Venditore al PSV le quantità di Gas che, a causa della Forza Maggiore, il Venditore non è in grado di consegnare o il Compratore non è in grado di ritirare, a seconda dei casi.
- 12.6 Resta inteso che non sarà attribuito ad alcuna delle Parti il diritto di risolvere il Contratto, ovvero di richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese, nel caso di mere sospensioni o di riduzioni delle consegne di Gas per Forza Maggiore.

### **13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

13.1 È riconosciuta al Venditore la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'Articolo 1456 del codice civile mediante comunicazione scritta al Compratore nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi:

- (a) una o più delle dichiarazioni di cui all'Articolo 16 risulti mendace o non corretta;
- (b) il Compratore perda l'abilitazione ad operare al PSV o una autorizzazione necessaria ai fini della valida esecuzione del Contratto;
- (c) nel caso in cui il Compratore non effettui il pagamento entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato all'Articolo 9;
- (d) nel caso in cui il Compratore non consegni al Venditore la garanzia bancaria nei termini e in conformità alle disposizioni del precedente Articolo 10.

13.2 Nel caso di risoluzione del Contratto, il Venditore avrà la facoltà:

- (a) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, azzerando le Transazioni PSV già emesse e il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
- (b) di non porre in essere ulteriori Transazioni PSV.

13.3 Il Venditore potrà recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta al Compratore in caso di stato di insolvenza, assoggettamento a procedura concorsuale, deposito di una istanza di fallimento, instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Compratore.

### **14. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'**

14.1 Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai

danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

- 14.2 Non saranno in alcun caso risarcibili i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili.

## **15. CESSIONE**

Nessuna delle Parti ha la facoltà di cedere il Contratto e i diritti e obblighi da esso derivanti senza aver prima ottenuto consenso scritto dell'altra parte.

## **16. DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE**

Il Compratore dichiara e garantisce al Venditore che:

- (c) è una società validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto del paese di costituzione;
- (d) non si trova in stato di insolvenza o in uno degli stati previsti dagli Articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile o situazioni simili previste dalla legge dello Stato di sua costituzione né è stato dichiarato fallito, né assoggettato a qualsiasi altra procedura concorsuale, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di farlo dichiarare insolvente o fallito, ovvero al fine di farlo sottoporre ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- (e) ha il potere e l'autorità per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi;
- (f) la sottoscrizione o l'esecuzione del Contratto da parte del Compratore non determinano un inadempimento di alcun accordo sottoscritto dal Compratore e non sono contrarie (i) ad alcuna legge applicabile, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziario o simile applicabile al Compratore, ovvero (ii) a qualunque altro accordo sottoscritto dal Compratore;
- (g) non sussistono azioni legali o procedimenti pendenti, ovvero per quanto a conoscenza del Compratore, non sussistono azioni intentate o minacciate nei confronti del Compratore ovvero che possano comunque coinvolgerlo e che potrebbero avere un effetto rilevante e sfavorevole sulla capacità di quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
- (h) il Compratore è soggetto abilitato ad operare al PSV e dispone di tutte le autorizzazioni per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi.

## **17. LEGGE APPLICABILE ED ARBITRATO**

17.1 Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alla legge della italiana.

17.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle due Parti contendenti ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Milano. La sede dell'arbitrato sarà Milano. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese. Gli arbitri

decideranno in via rituale secondo diritto.

## **18. CONFIDENZIALITA'**

- 18.1 Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 18.2 Le predette previsioni non trovano applicazione nel caso in cui tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, fermo restando che ciascuna Parte dovrà esercitare la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale.

## **19. VARIE**

- 19.1 Le Parti dichiarano di aver completato, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV per l'intera durata del Periodo Contrattuale, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV, e di aver disposto degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni PSV in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas previsti nel Contratto. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).
- 19.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto mentre le rubriche degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.
- 19.3 Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del Contratto dovranno avvenire in lingua inglese.

## **20. DOMICILIO E COMUNICAZIONE**

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

**Venditore:** RWE Supply & Trading Switzerland S.A.  
Att.: Business Operations

Indirizzo: Rue des Glacis de Rive 12-14  
1207, Ginevra, Svizzera

Telefono: 0041- (0)22 918 3000

**Compratore:** [•]

Indirizzo: [•]

Telefono: [•]

Letto, confermato e sottoscritto:

Ginevra, 14.07. 2010

Il Venditore

ML



**Richard Lewis**  
Chairman of the Board of Directors

Il Compratore

---

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 4.34.4 (RITIRI INFERIORI ALLA DCQ); Articolo 9.5 (SOLVE ET REPETE E DECADENZA); Articolo 11 (RIVALSA E MANLEVA); Articolo 12 (FORZA MAGGIORE); Articolo 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo 14 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 17 (LEGGE ED ARBITRATO); Articolo 19.1 (ONERI PSV).

Il Compratore

---

## ALLEGATO 1

### GARANZIA

- (A) In data [●], [●] (di seguito, il Venditore) e [●] (di seguito, il Compratore) hanno sottoscritto un contratto di somministrazione di gas naturale (di seguito, il Contratto).
- (B) Ai sensi del Contratto, il Compratore consegnerà al Venditore una garanzia autonoma, irrevocabile, a prima richiesta e senza eccezioni di importo pari a [●] (di seguito, l'Importo Massimo Garantito).
- (C) [●], [istituto di credito / intermediario finanziario] con sede in [●] (di seguito, il Garante), in persona dei suoi legali rappresentanti e firmatari, signori [●], presta la presente garanzia, alle condizioni che seguono, nell'interesse del Compratore e a favore e beneficio del Venditore, per il pagamento di tutte le somme che saranno dovute dal Compratore al Venditore in relazione al Contratto (di seguito, la Garanzia).

\*\*\*\*\*

- (1) La presente Garanzia è irrevocabile e sarà valida ed efficace dalla data di sottoscrizione della stessa, indipendentemente dal pagamento del premio da parte del Compratore ed è stipulata a garanzia del pagamento di tutte le somme che saranno dovute dal Compratore al Venditore in relazione al Contratto.
- (2) La Garanzia rimarrà in ogni caso valida, efficace ed escutibile sino al [●], e comunque dovrà restare valida ed efficace sino allo scadere del terzo mese decorrente dalla Data di Fine Consegne, come definita nel Contratto. In ogni caso, il Garante rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile. La liberazione anticipata della Garanzia rispetto ai termini di cui sopra può avere luogo solo con la consegna dell'originale da parte del Venditore o con apposita dichiarazione liberatoria redatta e sottoscritta dallo stesso e inviata al Garante nei modi previsti dal successivo articolo 11.
- (3) La Garanzia può essere escussa in più volte fino alla sua scadenza, complessivamente per l'Importo Massimo Garantito. In caso di escussioni parziali, l'importo totale della Garanzia si ridurrà in misura equivalente ai pagamenti effettuati e si estinguerà con il pagamento totale da parte del Garante dell'Importo Massimo Garantito.
- (4) La Garanzia è autonoma, di conseguenza, sarà valida – e il Garante sarà tenuto a pagare al Venditore tutte le somme da quest'ultimo richieste, beninteso nei limiti del massimale garantito, – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal Garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia.
- (5) Il Garante si impegna a pagare al Venditore, a prima richiesta e senza eccezioni, tutte le somme da quest'ultimo richieste, fermo restando che il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del Compratore, in deroga all'art. 1944 del codice civile.
- (6) In particolare, entro cinque (5) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta spedita dal Venditore con raccomandata con avviso di ricevimento (e indirizzata – per conoscenza – anche al Compratore), il Garante dovrà pagare tutte le somme richieste dal Venditore:

- (i) senza poter opporre contestazioni o sollevare eccezioni, ivi incluse quelle spettanti al Compratore, e – in ogni caso – rinunciando espressamente fin da ora ad eccepirle, in deroga all'art. 1945 del codice civile;
  - (ii) indipendentemente dalla circostanza che – anche per fatto del Venditore– il Garante non possa, o non riesca, a surrogarsi nei diritti o nelle garanzie del Venditore verso il Compratore, in deroga all'art. 1955 del codice civile; e
  - (iii) in ogni caso, nonostante eventuali contestazioni del Compratore.
- (7) Senza pregiudizio alcuno per quanto stabilito al precedente articolo 6(ii), il Garante è surrogato al Venditore, nei limiti delle somme pagate, in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Compratore, i suoi successori, coobbligati o aventi causa. A tale scopo, il Venditore faciliterà le azioni di recupero, fornendo al Garante tutti gli elementi relativi al Contratto utili a tal proposito ed in suo possesso. In deroga all'articolo 1952, comma 3 del codice civile, il Garante rinuncia ad ogni azione di ripetizione nei confronti del Venditore e i suoi successori, coobbligati o aventi causa.
- (8) Il Garante prende atto che il Venditore potrà cedere i propri crediti vantati nei confronti del Compratore e che, unitamente a tali crediti sarà trasferita – anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile – la presente Garanzia. Ai sensi dell'articolo 1264, comma 1 del codice civile, il Garante accetta puramente e semplicemente, ora per allora, la cessione e – a tal proposito – rinuncia ad opporre, nei confronti del cessionario, qualsiasi eccezione o contestazione basata sul rapporto con il Venditore.
- (9) Eventuali condizioni generali o pattuizioni in contrasto con quanto specificatamente previsto nella presente Garanzia, non hanno effetto nei confronti del Venditore.
- (10) La presente Garanzia è stipulata nell'interesse ed a beneficio del Venditore ed è pienamente valida ed efficace, ancorché non sottoscritta dallo stesso.
- (11) Tutte le comunicazioni al Garante relative alla presente Garanzia, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla sede della direzione generale risultante dal frontespizio della Garanzia stessa.
- (12) La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Milano sarà competente – in via esclusiva – per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Emessa in [●] ([●]) esemplari a [●], il [●].

## Il GARANTE

[●]

---

Da: [●]

In qualità di: [●]

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Garante e l'Appaltatore approvano specificatamente le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 12 della presente Garanzia.

mt

**Il GARANTE**

[●]

---

Da: [●]

In qualità di: [●]